



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Determinazione N. 1613 / 2016

Responsabile del procedimento: GRANDESSO NICOLETTA

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL CRITERIO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI RIGUARDANTE IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DEL POSTO DI LAVORO, IN RELAZIONE ALLA MISURA A4 DELLA D.G.R. 2094 DEL 19/11/2013**

Il dirigente

### Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo a "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni, in particolare:
  - a) l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
  - b) gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;
- ii. il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 24 e 25, che disciplinano ruoli, compiti e funzioni dei dirigenti;
- iii. il decreto presidenziale n. 2010/75 del 30/12/2010 relativo al conferimento dell'incarico dirigenziale ai servizi Politiche attive per il lavoro e Formazione professionale;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

**considerato** che l'art. 23, comma 1-ter introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

**considerato** altresì che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- iv. al comma 89, tra l'altro, stabilisce che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

**richiamata** la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”* e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3), nello specifico in materia di politiche attive e servizi per il lavoro (art. 5);

**considerati:**

- i. il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- ii. il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 *“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- iii. la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 *“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”*;

**premesse che:**

- i. la legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa a *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*, recante norme in materia di inserimento lavorativo dei disabili, così come modificato dal D.Lgs. 151 del 14/09/2015, in particolare all'art. 14 prevede che le regioni istituiscano il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi, stabilendo che tale Fondo eroga, tra l'altro:
  - *contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;*
- ii. la legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, attuativa della suddetta legge n. 68/1999:
  - a. istituisce apposito Fondo regionale per l'occupazione dei disabili per interventi integrativi rispetto a quelli di incentivi all'assunzione e adattamento del posto di lavoro, finanziati dall'apposito Fondo nazionale;
  - b. istituisce apposita Commissione per la gestione del fondo regionale, la quale ha competenza in tema di destinazione delle risorse, criteri di riparto e di utilizzo di detto fondo; in particolare tale organismo, istituito con DGR 493 del 19/04/2011 ha confermato l'indirizzo di trasferire le risorse alle province in considerazione sia delle competenze loro riservate dalla legge regionale in materia di lavoro sia dalla conoscenza diretta di cui dispongono, per il tramite dei Centri per l'impiego, dei disabili in cerca di lavoro nonché delle aziende del territorio;
- iii. la DGR n. 2094 del 19/11/2013 ad oggetto *“Assegnazione alle Province del Veneto del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili annualità 2011”* che all'allegato B definisce i criteri di utilizzo del Fondo regionale – confermando i criteri già approvati nelle precedenti annualità – e disponendo che anche le risorse del fondo regionale già assegnate nelle

- precedenti annualità e non ancora utilizzate siano impiegate secondo tali criteri;
- iv. la DGR n. 425 del 07/04/2016 ad oggetto *“Assegnazione alla Città metropolitana di Venezia e alla Province del Veneto di risorse destinate a sostenere le attività di inserimento lavorativo dei disabili. Legge 13 marzo 1999 n. 68”* che riconferma i criteri di utilizzo già approvati dalla citata DGR n. 2094 del 19/11/2013;
- v. tra i criteri di utilizzo contemplati dalla sopracitata D.G.R. n. 2094 del 19/11/2013, è prevista la misura A4 così definita:
- *contributi per l’adattamento del posto di lavoro, l’apprestamento delle tecnologie di telelavoro e la rimozione delle barriere architettoniche per disabili con percentuale di invalidità superiore al 50%;*

**considerato che** la DGR n. 1886 del 14 ottobre 2014 ad oggetto *“Linee guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili annualità 2011 sulla base dell’art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e secondo criteri e modalità definite dal Decreto interministeriale del 27/10/2011”* ad oggi non più in vigore in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 151 del 14/09/2015, in riferimento al vecchio comma 1.d) dell’art. 13 della L. 68/99, relativo al rimborso delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, stabiliva che *“le agevolazioni per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro sono concesse per i disabili assunti in regime di convenzione con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sulla base di idonea fatturazione, previa verifica della congruità dei costi di adeguamento del posto di lavoro e nel limite massimo del 90 % dei costi sostenuti e documentabili e comunque per un importo non superiore a 20.000,00 euro”*

**richiamata** la determinazione dirigenziale n. 1110 del 12/04/2016 ad oggetto *“Approvazione dei criteri di gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, in relazione alle misure A2, A3, A5, C1 della D.G.R. 2094 del 19/11/2013 per le assunzioni effettuate nell’anno 2015”* con la quale sono stati approvati i criteri di gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, in relazione alle misure di incentivo all’assunzione A2, A3, A5 e C1 dell’allegato B alla D.G.R. 2094/2013;

**rilevato** che sono pervenute delle richieste di informazione da parte di datori di lavoro in merito alla possibilità di richiedere agevolazioni per il rimborso delle spese necessarie all’adattamento e/o trasformazione del posto di lavoro di lavoratori disabili;

**dato atto** che ad oggi, non si è disposta la regolamentazione di tale criterio del Fondo regionale, in quanto la possibilità di richiedere il rimborso delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro di lavoratori disabili era prevista anche a valere sul Fondo Nazionale, ai sensi del già citato vecchio art. 13 della L.68/99, e regolamentato dalla Regione con la già citata D.G.R. 1886 del 14 ottobre 2014;

**considerato** che le recenti modifiche all’art. 13 e all’art. 14 della L.68/99 – di cui al D.Lgs. 151 del 14/09/2015 – attribuiscono la possibilità del rimborso delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro di lavoratori disabili in via esclusiva al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, così come confermato anche dalla nota della Direzione Regionale Lavoro protocollo n. 99096 del 11/03/2016 *“Indirizzi operativi in tema di collocamento mirato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 e alla luce anche della nota del Ministero del lavoro e delle P.S. prot. 970 del 17 febbraio 2016”*;

**ritenuto**, quindi, opportuno regolamentare la misura di incentivo all’assunzione di cui al criterio A4 della D.G.R. n. 2094 del 19/11/2013, anche in coerenza con quanto già stabilito dalla Regione

Veneto nel già citato allegato A alla D.G.R. 1886 del 14 ottobre 2014, a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, individuando le seguenti modalità:

- i. per le assunzioni a tempo determinato della durata minima di 12 mesi, e per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate ai sensi della legge 68/99, di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, possono essere riconosciuti contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adattamento del posto di lavoro, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità;
- ii. al beneficio saranno ammessi i datori di lavoro che presentino specifica richiesta, attestando i costi previsti e/o sostenuti per interventi di cui al punto i.) corredati da idonea documentazione; la richiesta può essere presentata a decorrere da 3 mesi prima dell'assunzione del lavoratore disabile e non oltre i 12 mesi dopo la stessa;
- iii. di stabilire che il contributo sarà concesso, previa verifica della congruità dei costi di adeguamento del posto di lavoro, nel limite del 90% dei costi sostenuti e documentabili e comunque per un importo non superiore a 8.000,00 euro per le assunzioni a tempo determinato e non superiore a 20.000,00 euro per le assunzioni a tempo indeterminato;

**visti:**

- i. il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 2015, che prevede, per il servizio "Pari opportunità e servizi generali", l'obiettivo n. 1, attività n. 2 "Fondi e progetti", sub attività n. 1 "Fondi disabili";
- ii. la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 28 aprile 2016 - immediatamente eseguibile - con cui sono stati approvati il bilancio di previsione 2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2019);
- iii. la determinazione dirigenziale n. 1100/2014 del 26/06/2014 ad oggetto "*Definizione del crono programma per il 2014/2016 relativo al Fondo regionale disabili (Legge 68/1999) trasferito dalla Regione Veneto in virtù della Legge regionale 16/2001*" con la quale è stato approvato il crono programma di spesa relativamente al Fondo regionale disabili per le annualità 2014/2015/2016;

**verificato** che il dirigente dott. Giovanni Braga e la responsabile del procedimento dott.ssa Nicoletta Grandesso non si trovano in posizione di conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente provvedimento e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, nonché dagli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e come richiesto nel P.T.P.C. (piano triennale di prevenzione della corruzione);

**DETERMINA**

1. di riconoscere ai datori di lavoro che assumono lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, ai sensi della legge 68/99, con contratto a tempo determinato della durata minima di 12 mesi ovvero a tempo indeterminato, contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adattamento del posto di lavoro, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità;
2. di stabilire che al beneficio saranno ammessi i datori di lavoro che presentino specifica richiesta, attestando i costi previsti e/o sostenuti per interventi di cui al punto 1, corredati da

- idonea documentazione; la richiesta può essere presentata a decorrere da 3 mesi prima dell'assunzione del lavoratore disabile e non oltre i 12 mesi dopo la stessa;
3. di stabilire che il contributo sarà concesso, previa verifica della congruità dei costi di adeguamento del posto di lavoro, nel limite del 90% dei costi sostenuti e documentabili e comunque per un importo non superiore a 8.000,00 euro per le assunzioni a tempo determinato e non superiore a 20.000,00 euro per le assunzioni a tempo indeterminato;
  4. il provvedimento di ammissione, o diniego, del contributo di cui trattasi sarà emanato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 2;
  5. di stabilire che i contributi saranno concessi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili, e vincolato alla disponibilità dello stesso;

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
GIOVANNI BRAGA

atto firmato digitalmente